



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 191

Oggetto: RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI TIRANO - AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SONDRIO - SEZIONE PRIMA - NUMERO 29/01/2025 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 10 (dieci) del mese di ottobre, alle ore 11:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- A2A Energia S.p.A., già denominata AEM Energia S.p.a. (alla quale è stata incorporata ASM Energia e Ambiente S.r.l. C.F./P.I. 03504970173, con efficacia dal 01-01-2011), ha fornito nel periodo aprile 2010 – dicembre 2011 energia elettrica per la potenza disponibile sia inferiore che superiore a 200 Kw alla società Iperal Supermercati S.p.A. avente sede in Milano, addebitando al cliente l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo per l'importo complessivo di € 406.143,76;
- la società Iperal Supermercati S.p.A., alla luce del recente orientamento in materia della Corte di Cassazione, che con una serie di pronunce a partire dal 2019 ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con la Direttiva n. 2008/118/CE (nonché con la precedente Direttiva) reputandola non dovuta, con diffida stragiudiziale del 31/01/2020 e successivo atto di citazione notificato ad A2A Energia S.p.A. in data 04/12/2020 ha convenuto in giudizio la società stessa, chiedendo la restituzione dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010-2011;
- in esito al giudizio, con sentenza n. 742/2023 del 3.4.2023 (passata in giudicato il 3/11/2023), il Tribunale di Brescia ha condannato A2A Energia S.p.A. a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità di Iperal Supermercati S.p.A. nel periodo aprile 2010 – dicembre 2011 e pari al minor importo di € 297.686,78 (di cui € 217.668,66 per le addizionali maturate sui consumi di energia presso i POD della provincia di Sondrio), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 31.1.2020 al saldo, spese di lite compensate tra le parti;
- A2A Energia S.p.A. ha dato esecuzione alla sentenza provvedendo a corrispondere le somme dovute a Iperal Supermercati S.p.A. per gli anni 2010 e 2011;
- in data 1.2.2024, A2A Energia S.p.A. ha notificato un'istanza di rimborso per l'importo di € 217.668,66 sia alla Provincia di Sondrio, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile fino a 200 kW nonché beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni, sia all'Ufficio delle Dogane di Tirano, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile superiore a 200 kW nonché titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise e addizionali;
- con provvedimento prot. n. 6484/RU del 19.4.2024, l'Ufficio delle Dogane di Tirano ha accolto la richiesta di rimborso di A2A Energia S.p.A. relativamente alle addizionali riferite ai POD aventi potenza massima disponibile superiore a 200 kW, mentre ha comunicato il proprio parziale diniego di rimborso quanto alle addizionali per POD aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW, corrispondente all'importo di € 5.160,85=;
- detto diniego è stato tempestivamente impugnato da A2A Energia S.p.A. con ricorso notificato in data 17.6.2024 all'Ufficio delle Dogane di Tirano;
- la Provincia non ha mai riscontrato la suddetta richiesta;

- A2A Energia S.p.A., in data 09.07.2024 ha presentato ricorso, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Sondrio, per l'impugnazione del rifiuto tacito formatosi sulla domanda di rimborso dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. n. 511/1988 e s.m.i. dell'importo di euro 5.160,85;
- la Provincia di Sondrio, con deliberazione del presidente n. 87 del 17.07.2024, si è costituita in giudizio;
- la Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio – Sezione Prima -, con sentenza n. 29/01/2025, pronunciata tra le parti in data 26.02.2025 e depositata in segreteria il 27.03.2025, resa sul ricorso RGR n. 87/2024 depositato dalla società A2A Energia S.p.A. che impugnava il provvedimento prot. 6484/RU del 19.04.2024, ha condannato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso richiesto da A2A Energia S.p.A. e a rifondere le spese di giudizio, oltre IVA ed accessori, annullando il provvedimento di diniego del rimborso;

VISTO il ricorso in appello, con contestuale istanza di discussione in pubblica udienza da svolgere con modalità telematica, presentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano, notificato all'Ente a mezzo PEC in data 08.10.2025 (prot. n. 33.423 in data 08.10.2025), avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio – Sezione Prima – n. 29/01/2025 sopra citata;

CONSIDERATO che la parte ricorrente deve depositare il ricorso tributario presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado competente entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, mentre la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul Processo Tributario Telematico (PTT) dettate dal D.M. 23.12.2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi, con l'obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992);

RITENUTO opportuno, al fine di difendere l'operato di questa Provincia, nonché di tutelarne gli interessi, di resistere in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 in data 27.03.2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 13 in data 31.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 31 in data 29 luglio 2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione del presidente n. 69 in data 02.04.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027, successivamente aggiornato con deliberazione del presidente n. 137 in data 30.07.2025;
- la deliberazione del presidente della Provincia n. 93 del 20.05.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTA la legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con il D.Lgs. n. 267/2000, per quanto compatibili con la legge n. 56/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nel ricorso promosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano - avverso la sentenza della Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio – Sezione Prima – n. 29/01/2025, notificato all'Ente a mezzo PEC in data 08.10.2025 (prot. n. 33.423 in data 08.10.2025);

2. di demandare al dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" l'assunzione dei provvedimenti necessari per la suddetta costituzione in giudizio, unitamente alla nomina di un legale di fiducia.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente